

Emergenza Covid-19 ◆ **Update/33** ◆ **13.05.2020**



◆ **Regione Emilia Romagna: dal 18 Maggio riaprono strutture alberghiere, balneari, turistiche in genere. Le linee guida della Regione.**

Spiaggia, mare, alberghi, campeggi, residence, villaggi turistici e resort, l'Emilia-Romagna riparte lunedì 18 maggio con nuove regole per un'estate in sicurezza. Ecco le linee guida balneari.

◆ **Bando Impresa Sicura: boom di richieste, oltre 110.000 quelle pervenute, per più di un miliardo di richieste di rimborsi.**

Come era prevedibile, un boom di richieste per il “Bando Impresa Sicura” di Invitalia, l’incentivo del Governo destinato alle aziende che hanno acquistato Dispositivi di protezione individuale (Dpi) per il contenimento dell’epidemia da coronavirus Covid-19.

◆ **Decreto Liquidità: alla data del 6 Maggio sono pervenute al Fondo di Garanzia domande per un importo di 6 miliardi di euro.**

Sono 103.282 per un importo di euro 6.047.663.327 le richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia. Lo comunicano il Ministero dello Sviluppo Economico e Mediocredito Centrale che hanno aggiornato i dati al 6 Maggio.

◆ **Contributi sospesi fino a giugno: i chiarimenti dell’Inps sul rinvio dei versamenti previsto dai D.L. n. 23/2020 - Istruzioni operative.**

L’INPS, con messaggi n. 1754/2020 e n. 1789/2020 ha fornito le prime istruzioni relative alla sospensione dei versamenti contributivi disposta dall’articolo 18 del D.L. n. 23/2020 e riguardante i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione.

◆ **Inquadramento previdenziale delle Imprese e ccnl applicabile: i chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).**

Nella circolare n. 1/2020, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha provveduto ad esaminare alcuni aspetti critici riguardanti l’attività di controllo dell’inquadramento previdenziale dei datori di lavoro, al fine di fornire indicazioni specifiche utili alla valutazione svolta in sede ispettiva.

◆ **Regione Emilia Romagna: dal 18 Maggio riaprono strutture alberghiere, balneari, turistiche in genere. Le linee guida della Regione.**



L'Emilia-Romagna si appresta a ripartire e, **da lunedì 18 maggio**, ad accogliere i turisti in sicurezza dopo il lockdown causato

dall'emergenza coronavirus, all'insegna di **informazione capillare, responsabilizzazione** degli ospiti e del personale, **distanziamento** interpersonale e **pulizia** rigorosa di tutti gli spazi.

Sono state condivise questa mattina, in un incontro tra **Regione, associazioni di categoria, sindacati e rappresentanti degli enti locali**, le **linee guida** per le strutture ricettive da Piacenza a Rimini. Due documenti - uno per **alberghi e residenze turistico-alberghiere**, l'altro per **campeggi, villaggi turistici e marina resort** – con tutte le indicazioni utili per assicurare agli ospiti e al personale che lavora nel settore, un soggiorno sereno e senza rischi.

In particolare, sono l'**informazione** e la **responsabilizzazione** le azioni comuni che unificano l'accoglienza in tutte le tipologie di strutture ricettive. A partire dall'arrivo dove gli ospiti dovranno trovare **deplianti informativi** o **cartelloni** con le indicazioni, in italiano e in inglese, del giusto comportamento da tenere per contenere il virus: dalle raccomandazioni sul mantenimento della distanza sociale e sul lavaggio frequente della mani, agli obblighi di restare al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o se si è stati a contatto con persone positive al Covid-19 nei 14 giorni precedenti all'arrivo, alla consapevolezza e l'accettazione di non poter restare nella struttura in caso di sintomi di influenza, insorgenza di febbre..., che vanno dichiarati tempestivamente, così come se si sta soggiornando con una persona che presenta sintomi di contagio.

Per quanto riguarda il **distanziamento interpersonale** di almeno un metro, va sempre garantito in tutte le fasi, **dal check-in al check-out** prevedendo anche modalità di prenotazione e pagamento online, l'invio telematico delle informazioni necessarie per la registrazione prima dell'arrivo, l'indicazione in caso di registrazioni plurime di un capo-gruppo che tiene i contatti con la reception e, dove possibile, l'attivazione di sistemi di *virtual concierge*, l'installazione di eventuali modalità di chiusura come la "reception glass". Il tutto sempre per evitare code e assembramenti di ogni tipo, con la raccomandazione, quando sia difficile mantenere la distanza consigliata, di dotarsi di mascherine, guanti, schermature e ogni altra attrezzatura idonea allo scopo. Distanziamento che vale, ovviamente, anche per il **personale** della reception (previste anche schermature laterali tra le persone) e per tutti i lavoratori della struttura.

La capienza degli ascensori negli alberghi deve essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale che può essere derogata in caso di persone che facciano parte dello stesso nucleo familiare o che condividano la camera.

Il mantenimento della distanza deve accompagnare gli ospiti in ogni momento del soggiorno, dalla consumazione dei pasti alla pulizia delle stanze – con facoltà di chiedere che il personale addetto alle pulizie non faccia ingresso in camera.

Per questo sono **vietati happy hours, degustazioni, buffet** e le consumazioni vanno fatte ai tavoli con menu preferibilmente digitali e su dispositivo del cliente o, in caso di menu cartacei, disinfettati dopo ogni uso.

Vietati gli intrattenimenti danzanti e gli **eventi musicali** di qualsiasi genere, con la sola **eccezione** di quelli esclusivamente di “**ascolto**” con postazioni sedute che garantiscano il distanziamento interpersonale.

Per quanto riguarda le **piscine e aree benessere** bisogna far riferimento alle norme di sicurezza che saranno indicate per la riapertura di queste attività, altrimenti occorrerà inibirne l'accesso e l'utilizzo. Mentre per l'utilizzo delle spiagge private valgono le linee guida apposite per gli stabilimenti balneari.

Per quanto invece riguarda **meeting, conferenze e riunioni**, in attesa di apposita disciplina, nel protocollo per le strutture alberghiere vengono fornite indicazioni sull'accoglienza dei partecipanti, la loro registrazione, l'assegnazione di posti e le modalità di intervento per oratori e moderatori.

Pulizia e disinfezione costituiscono un capitolo importante del protocollo a partire dagli spazi comuni dove devono essere messi a disposizione degli ospiti distributori di gel con una concentrazione di alcol al 60-85% per le mani, alle indicazioni puntuali per il personale che dovrà occuparsi dell'igiene di tutti gli oggetti toccati dai clienti e da loro stessi nel corso della giornata di lavoro.

Mascherine, guanti monouso e disinfettante per superfici dovrebbero essere disponibili, anche a pagamento, degli ospiti che ne facciano richiesta.

In caso di **ospite con sospetto Covid** i protocolli forniscono indicazioni precise per la segnalazione alle autorità sanitarie e al trattamento della persona in attesa del parere sanitario e degli eventuali co-soggiornanti, fino alla disinfezione della stanza e allo smaltimento dei rifiuti in sicurezza.

Per le spiagge, è prevista una **superficie minima a ombrellone di 12 metri quadrati** (indicativamente 4 e 3 metri tra paletti degli ombrelloni e delle file); **1,5 metri tra le attrezzature** di spiaggia, come lettini e sdrai sulla battigia; **numerazione e assegnazione** delle postazioni o degli ombrelloni; **steward** appositamente formati per accompagnare gli ospiti all'ombrellone o al lettino;

pasti ordinati attraverso un servizio di delivery con consegna per la **consumazione all'ombrellone-lettino**, oppure in **aree ristorazione** in grado di garantire il distanziamento sociale; **aree giochi per bambini** delimitate e con un numero massimo di presenze consentite; servizi igienici, docce e cabine pulite e disinfettate ogni giorno e ad ogni cambio di clientela. E poi **spiagge libere** con la possibilità, da parte dei Comuni, di **prevedere accessi contingentati**.

Gli accessi allo stabilimento balneare dovranno avvenire in **modo ordinato**, evitando assembramenti e nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro e, dove possibile con percorsi differenziati per l'ingresso e l'uscita dallo stabilimento. In caso di afflussi consistenti di persone, potranno essere previsti **ingressi contingentati**, anche su prenotazione telefonica o informatica fino ad esaurimento dei posti ombrelloni e posti lettini. I gestori potranno, anche in forma aggregata, utilizzare **piattaforme online** per le prenotazioni e per evitare code alle casse potranno promuovere **sistemi di pagamento veloci** (card contactless) o con carte prepagate o attraverso portali/app web.

Il **personale addetto al ricevimento e all'accompagnamento** dei clienti, in caso non sia possibile assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro, dovrà essere dotato di dispositivi e attrezzature di protezione nelle postazioni di lavoro (es. mascherine o schermature) e dovrà fornire ai clienti tutte le informazioni relative alle disposizioni e ai comportamenti da rispettare all'interno dello stabilimento per prevenire i rischi.

Potranno essere previste la **numerazione** delle postazioni/ombrelloni e la **annotazione** per ogni postazione dei clienti, stagionali e giornalieri, anche per eventuali indagini di natura sanitaria; l'individuazione di **modalità di transito** da e verso le postazioni/ombrelloni e stazionamento/movimento sulla battigia; l'accompagnamento alla zona ombreggio da parte di personale dello stabilimento (**steward**).

I **giochi da spiaggia** e le **attività sportive** sono consentite esclusivamente negli spazi dedicati (aree polifunzionali) e sempre mantenendo il rispetto del distanziamento interpersonale. **Sì agli sport individuali** che si svolgono in spiaggia (racchettoni singolo) o in acqua (come nuoto, windsurf, sup e kitesurf) praticati sempre nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale, mentre per gli **sport a coppie o in squadre** (racchettoni, beach volley, calcetto, ...) valgono le indicazioni fornite dal **ministero dello Sport e dalle federazioni per la pratica sportiva**, così come per lo svolgimento di eventuali tornei e competizioni.

In caso di **pioggia o cattivo tempo** i clienti non potranno sostare nei locali dello stabilimento che non sia in grado di garantire le distanze consentite (sedute ristorante, bar, sale...).

Tutte le **attrezzature di spiaggia** in dotazione allo stabilimento balneare - sedie, sdraio, lettini, attrezzature galleggianti e natanti – dovranno essere pulite ogni giorno e disinfettate periodicamente

con soluzione igienizzante a base di cloro. La disinfezione dovrà comunque essere garantita ad ogni cambio di clientela.

Pulizia più volte al giorno per i **servizi igienici** - per clienti e personale - e disinfezione a fine giornata dopo la chiusura. Anche le **docce**, meglio quelle all'aperto, dovranno essere pulite con disinfezione a fine giornata. Per quanto riguarda le **cabine** vanno invece evitati gli usi promiscui (con le deroghe previste per nucleo familiare o soggiornanti nella stessa camera), con disinfezione ad ogni cambio di clientela. Se si usano come spogliatoi occorre posizionare Kit con accessori per autopulizia come nei servizi igienici.

Per quanto riguarda il servizio di **bar e ristorante** si promuove da parte delle strutture balneari l'attivazione di un servizio di delivery su ordinazione, con consegna dei cibi e bevande all'ombrellone-lettino nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro e si suggerisce comunque di tenere all'aperto l'area di somministrazione. Proprio per questo i Comuni potranno consentire anche il posizionamento di tavoli nelle cosiddette aree polifunzionali.

► **Bando Impresa Sicura: boom di richieste, oltre 110.000 quelle pervenute, per più di un miliardo di richieste di rimborsi.**



Come era prevedibile, un boom di richieste per il “Bando Impresa Sicura” di Invitalia, l’incentivo del Governo destinato alle aziende che hanno acquistato Dispositivi di protezione individuale (Dpi) per il contenimento dell’epidemia da coronavirus Covid-19.

Dopo appena un minuto dall'apertura dello sportello, avvenuta puntualmente alle 9:00 del 10 Maggio, erano già state effettuate **59.025 richieste di prenotazione** da parte di **42.753 imprese per un importo di 498.841.142 euro**. Dopo undici minuti le prenotazioni erano diventate 91mila. Alle 9,42 erano **110.749** per oltre **un miliardo** di euro di richieste di rimborsi, a fronte di una dotazione complessiva di 50 milioni di euro.

Fortunatamente, la piattaforma progettata da Invitalia per la presentazione delle domande, nonostante lo straordinario afflusso di utenti, non ha presentato alcun genere di disservizio, anche in base alle notizie che abbiamo direttamente acquisito presso le aziende e tutti risultano aver operato senza alcun problema.

Entro la settimana dovrebbe essere resa nota la graduatoria, che – vista la dotazione di 50 milioni – potrà dare risposta ad una parte residuale di imprese. Speriamo in un rifinanziamento.

► **Decreto Liquidità: alla data del 6 Maggio sono pervenute al Fondo di Garanzia domande per un importo di 6 miliardi di euro.**



Sono 103.282 per un importo di euro 6.047.663.327 le richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia. Lo comunicano il Ministero dello Sviluppo Economico e Mediocredito Centrale che hanno aggiornato i dati al 6 Maggio.

L'aggiornamento dal 17 Marzo al 6 Maggio 2020 effettuato da MISE e MCC, riporta che sono 103.282 per un importo di euro 6.047.663.327 le richieste di garanzie pervenute al Fondo; di queste domande:

- **101.253** sono quelle pervenute ai sensi del decreto **Cura Italia e Liquidità**, in particolare:
 - ✓ **80.873** operazioni riferite a finanziamenti fino a **25 mila euro**, con **copertura al 100%** per un importo finanziato di euro **1.711.069.274**, per i quali l'intervento del Fondo è concesso automaticamente e possono essere erogati senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del Gestore;
 - ✓ **42** operazioni di **riassicurazione con copertura al 100%** per finanziamenti di durata fino a 72 mesi;
 - ✓ **827** operazioni di **garanzia diretta con copertura al 90%** per finanziamenti di durata fino a 72 mesi;
 - ✓ **10.097** operazioni di **garanzia diretta**, con percentuale di copertura all'80%;
 - ✓ **5.390** operazioni di **riassicurazione**, con percentuale di copertura al 90%;
 - ✓ **1.242** di **rinegoziazione e/o consolidamento del debito con credito aggiuntivo** di almeno il 10% del debito residuo e con incremento della percentuale di copertura all'80% o al 90%;
 - ✓ **66** riferite a imprese **small mid cap** con percentuale di copertura all'80% e al 90%;
 - ✓ **2.716** con **beneficio della sola gratuità della garanzia**, che a normativa previgente erano a titolo oneroso;
 - ✓ **2.029** ai sensi della **previgente normativa**.

In relazione alle operazioni di rinegoziazione e/o consolidamento, ammissibili ai sensi del decreto Cura Italia e Liquidità, **l'incremento del credito aggiuntivo è del 68,5%**, passando da € 138,1 milioni a 232,8 milioni di euro.

► **Contributi sospesi fino a giugno: i chiarimenti dell'Inps sul rinvio dei versamenti previsto dai D.L. n. 23/2020 - Istruzioni operative.**



L'INPS, con messaggi n. 1754/2020 e n. 1789-2020 ha fornito le prime istruzioni relative alla sospensione dei versamenti contributivi in scadenza nei mesi di Aprile e di Maggio 2020, disposta dall'articolo 18 del D.L. n. 23/2020 e riguardante i **soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori (commi 1 e 2) ovvero superiori (commi 3 e 4) a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019.**

➡ L'INPS, con messaggio n.1754/2020, ha fornito le prime indicazioni operative in relazione alle disposizioni del D.L. n. 23/2020, che prevedono, per i **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione**, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la **sospensione, per i mesi di Aprile e di Maggio 2020**, dei termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Tale sospensione si applica:

- ✓ **ai i soggetti, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di **almeno il 33%** nel mese di **Marzo 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di **Aprile 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;
- ✓ **per i soggetti, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di **almeno il 50%** nel mese di **Marzo 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di **Aprile 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

In proposito l'Istituto osserva che:

- ✓ **il requisito della riduzione del fatturato** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta deve essere **verificato distintamente per il mese di marzo e per il mese di aprile**, potendosi, quindi, applicare la sospensione dei versamenti contributivi anche per un solo mese;
- ✓ **i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali oggetto della sospensione** sono quelli con scadenza legale nell'arco temporale decorrente dal 1° aprile 2020 al 31 maggio 2020, ferma restando l'eventuale operatività disgiunta per il mese di aprile e maggio 2020;
- ✓ **la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR** da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell'accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.

Pertanto, qualora il datore di lavoro, durante il periodo di sospensione, debba liquidare il trattamento di fine rapporto o le anticipazioni di cui all'articolo 2120 c.c., ai fini del calcolo della capienza dovranno essere considerati i contributi esposti "a debito" nella denuncia contributiva non assumendo invece rilievo le partite oggetto di sospensione contributiva;

- ✓ **i versamenti per i predetti mesi di Aprile e di Maggio 2020**, in applicazione delle disposizioni di cui al D.L. n. 23/2020, sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che abbiano intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione **in data successiva al 31 marzo 2019**. Per tali soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato;
- ✓ **L'Istituto è tenuto a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi** dei soggetti che si avvalgono della sospensione dei contributi ai sensi delle citate disposizioni.

Sulle modalità di sospensione, l'INPS precisa che le aziende con dipendenti, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga aventi scadenza tra il 1° Aprile 2020 e il 31 Maggio 2020 inseriranno nell'elemento **<DenunciaAziendale>**, **<AltrePartiteACredito>**, **<CausaleACredito>** i codici di nuova istituzione sotto riportati:

- ✓ **"N970"**, con significato di "sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 1 e 2";
- ✓ **"N971"**, con significato di "sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 3 e 4";
- ✓ **"N972"**, con significato di "sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 comma 5" Le aziende, mediante l'inserimento dei citati codici di sospensione all'interno del flusso Uniemens, dichiarano di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei versamenti, ai sensi dell'art. 18, commi da 1 a 5, del DL n. 23/2020.

L'Istituto provvederà all'attribuzione del codice di autorizzazione "7G", che assume il nuovo significato di "Azienda interessata alla sospensione dei versamenti contributivi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18".

➡ **Con il successivo messaggio n. 1789/2020**, l'INPS fornisce alcuni chiarimenti in relazione alle aziende interessate alla sospensione dei versamenti contributivi per i periodi di paga con scadenza tra l'8 e il 31 marzo 2020, che abbiano già inviato il flusso Uniemens relativo al mese di Febbraio 2020 senza aver potuto indicare il codice importo da riferire alla sospensione.

L'Istituto comunica che si potrà provvedere alla ritrasmissione della sola sezione aziendale, con l'inserimento del codice sospensione e del relativo importo e contestualmente modificare i dati dichiarativi **entro il 20 maggio 2020**.

La stessa modalità e tempistica potrà essere utilizzata anche nel caso in cui siano state trasmesse le denunce del mese di Febbraio 2020 prive dei codici di sospensione previste per le aziende interessate alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell'art. 61, commi 2 e 5, del D.L. n. 18/2020.

L'INPS rammenta che l'importo da indicare nel codice di sospensione deve fare riferimento solo ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti.

Anche le aziende committenti obbligate al versamento della contribuzione alla Gestione separata, che abbiano già provveduto all'invio del flusso Uniemens del mese di febbraio 2020 senza aver indicato il codice calamità relativo alla sospensione così come previsto dalla citata circolare, potranno provvedere alla modifica del flusso Uniemens secondo le indicazioni contenute nel messaggio.

Ai seguenti link i testi integrali delle due circolari:

- 1) <https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FMessaggi%2FMessaggio%20numero%201754%20del%2024-04-2020.htm>
- 2) <https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201789%20del%2028-04-2020.pdf>

► **Inquadramento previdenziale delle Imprese e ccnl applicabile: i chiarimenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).**



L'INL, con la circolare n. 1 del 2020, chiarisce alcuni aspetti critici riguardanti l'attività di controllo dell'inquadramento previdenziale dei datori di lavoro svolto dal proprio personale ispettivo. In particolare, dopo aver esaminato le caratteristiche salienti dei vari settori in cui possono essere svolte le attività di lavoro, il documento di prassi fornisce indicazioni per i casi di svolgimento sussistenza di attività plurime e riguardo le procedure di reinquadramento.

Con circolare n. 1/2020, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha provveduto ad esaminare alcuni **aspetti critici** riguardanti l'attività di controllo dell'**inquadramento previdenziale dei datori di lavoro**, al fine di fornire indicazioni specifiche utili alla valutazione svolta in sede ispettiva.

Le indicazioni sono state fornite richiamando anche le **istruzioni diramate nel tempo dall'INPS**, sia di carattere generale, sia su casi particolari che possono verificarsi, sul presupposto che:

- ✓ **in linea di principio, al codice ISTAT dell'attività economica (ATECO)** attribuito al datore di lavoro, l'INPS associa un **codice statistico contributivo (CSC)**, da cui conseguono i relativi obblighi contributivi e gli specifici codici di autorizzazione (CA), che definiscono il regime contributivo dell'azienda e le aliquote contributive applicate;
- ✓ fermo restando quanto sopra, **resta impregiudicato il potere dell'Istituto di inquadrare i datori di lavoro a prescindere dal codice ATECO assegnato**, in presenza di specifiche situazioni che lo giustifichino (*es. per le c.d. attività ausiliarie, in caso di attività plurime, nell'ipotesi dei gruppi di aziende, ecc.*);
- ✓ **situazioni sopravvenute, rispetto all'iniziale inquadramento, possono comportare la variazione dell'inquadramento previdenziale**, normalmente per il futuro, ma anche retroattivamente, in presenza di inesatte o omesse dichiarazioni da parte del soggetto interessato;
- ✓ **di norma ai fini dell'inquadramento previdenziale** si tiene conto, in caso di **attività plurime**, dell'attività prevalente svolta con i lavoratori dipendenti, salvo che ciascuna di esse sia svolta con autonomia organizzativa e gestionale. In quest'ultima ipotesi si opera un **distinto inquadramento** per ciascuna attività effettuata con le caratteristiche di autonomia.
- ✓ Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura del testo integrale della circolare INL, al link

<https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Circolare-INL-1-11032020.pdf>

	<p>Per informazioni e chiarimenti contattare i nostri uffici: tel. 0547 642518 ■ e.mail segreteria@retepmiromagna.it</p>
<p>Clausola di esclusione di responsabilità</p>	<p><small>Rete PMI Romagna ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto Rete PMI Romagna non assume alcuna responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della scheda o eventuali modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa.</small></p>